

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 ottobre 2017, n. 688

"Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali"

OGGETTO: “Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, allo Sport e alla Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi social”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che nelle more dell’adozione dei relativi decreti attuativi, in via transitoria, fa salve alcune disposizioni normative previgenti disciplinanti il Terzo settore;

VISTE inoltre le seguenti leggi regionali:

- L.R. 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio”
- L.R. 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;
- L. R. 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio”
- L. R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016: “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

VISTA la Deliberazione del 13 giugno n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali”;

CONSIDERATO che il perdurare della crisi economica ha prodotto profonde modifiche in termini di organizzazione, funzionamento ed erogazione dei servizi alla persona con ripercussioni sul modello di welfare tradizionale, concepito fondamentalmente come intervento pubblico e di tipo assistenziale;

CONSIDERATO che le condizioni di aggravio delle fasce più vulnerabili con conseguente aumento della povertà ha negli ultimi tempi portato a riconsiderare suddetto modello organizzativo, in particolare a partire dall’esigenza di disporre di una visione organica e conoscitiva del sistema di pianificazione ed erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che un impoverimento generale e una minore disponibilità di risorse richiedono, per contro, una programmazione più efficiente e lungimirante, con priorità ben individuate e servizi erogati in maniera più funzionale;

CONSIDERATO che il ruolo del Terzo settore è divenuto sempre più importante nel rilevare e intercettare esigenze e bisogni del territorio, creando nel tempo una stretta relazione con gli Enti Pubblici nella realizzazione di attività di interesse generale e che la partecipazione del Terzo settore nel processo di programmazione non può che contribuire al raggiungimento di una maggiore efficienza nei servizi erogati e nel raggiungimento di tali obiettivi;

PREMESSO che la Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 118 cita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

VISTA la Legge 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che stabilisce:

- all'art. 1 comma 3, che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato...;
- all'art. 1 comma 4, che "gli Enti locali le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- all'art. 3 comma 2, che i soggetti di cui all'art.1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato e di interventi e servizi sociali secondo il principio della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'art.1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le aziende sanitarie locali ...;
- all'art. 5, comma 1, che "per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, ed al piano di zona, di cui agli artt. 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito dell'Unione Europea";

VISTA la legge del 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", che ribadisce il ruolo centrale e specifico del Terzo settore, anche in relazione al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali, in particolare l'art. 4 comma 1) lettera o), che recita testualmente: "Valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali";

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", con la quale la Regione Lazio riconosce e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, richiamandosi ai valori di cui all'art. 3 della Costituzione, per la costruzione di una comunità solidale volta ad eliminare e ridurre le condizioni di disagio e di esclusione;

DATO ATTO che la legge regionale sopra citata fornisce indicazioni puntuali sui processi di programmazione partecipata, individuando nel piano sociale regionale e nei piani sociali

di zona, rispettivamente agli articoli 46 e 48, gli strumenti di pianificazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, in affermazione del valore sociale introdotto dalla L. n. 328 del 2000;

PRESO ATTO altresì, che la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, all'art.39, comma 1, recita: “nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato”;

RITENUTO opportuno, pertanto, sperimentare un percorso di programmazione partecipata organica ed efficiente dei servizi e delle risorse, in una logica di integrazione tra soggetto pubblico e privato sociale, che vede la partecipazione di più attori, istituzionali e non, lavorare insieme per il benessere della comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà;

DATO ATTO altresì, che il soggetto pubblico, con le procedure di programmazione partecipata, persegue comunque i suoi obiettivi, mantenendo la responsabilità nella gestione delle risorse e la titolarità della programmazione in qualità di garante ultimo delle risposte ai bisogni diritti dei cittadini;

RITENUTO utile fornire alle Amministrazioni del Lazio delle linee di indirizzo sulla partecipazione attiva degli Enti del Terzo settore nella fase di programmazione territoriale delle politiche sociali;

RITENUTO opportuno approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: “Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali”,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: “Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali”.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

OGGETTO: “Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali”.

Premessa

Il modello di welfare italiano è caratterizzato da un insieme di servizi di tutela dei soggetti più deboli, spesso erogati in collaborazione con il Terzo settore, che in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, diviene erogatore di servizi sulla base dell’individuazione delle priorità riscontrate prevalentemente dal soggetto pubblico.

Le condizioni di aggravio delle fasce più vulnerabili della popolazione, derivanti dal perdurare della crisi economica, con conseguente aumento della povertà hanno, però, portato negli ultimi tempi a riconsiderare suddetto modello organizzativo, partendo dall’esigenza di disporre di una visione organica e conoscitiva del sistema di pianificazione ed erogazione dei servizi. Un impoverimento generale e una minore disponibilità di risorse richiedono, infatti, una programmazione più efficiente e lungimirante, con priorità ben individuate e servizi erogati in maniera più funzionale. Ciò consente di dare avvio ad un nuovo sistema di welfare regionale, capace di rispondere ai cambiamenti della società, individuando gli interventi di successo e gli elementi caratterizzanti, su cui basare nuovi indirizzi di programmazione regionale.

Per soddisfare aspettative così complesse, è auspicabile che il Terzo settore, vivendo a contatto con il territorio, interpretandone i bisogni, e divenendone portatore presso le istituzioni, partecipi alle fasi di individuazione delle priorità e di pianificazione degli interventi, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questa stretta collaborazione tra soggetto pubblico e privato ha visto un importante riconoscimento nel sistema normativo del settore nazionale e regionale:

Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali, Decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, L.r.10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”.

Più in particolare, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, la legge n. 328 del 2000, si basa sul principio della concertazione e del coordinamento tra vari soggetti del pubblico e del privato e la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, rinforza tale principio, riconoscendo la rilevanza delle formazioni sociali e il principio di sussidiarietà (art. 118 della Costituzione).

In una visione ancora più innovativa in tema di partecipazione attiva si colloca la nuova legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11, che sostiene e garantisce i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, richiamandosi ai valori di cui all’art. 3 della Costituzione, per la costruzione di una comunità solidale volta ad eliminare e ridurre le condizioni di disagio e di esclusione. Uno dei punti di forza di questa

nuova legge sul welfare è proprio quello di aver valorizzato il tema della partecipazione attiva, destinando specifici articoli alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione concertata del sistema integrato e valutazione, fornendo indicazioni puntuali sui processi di co-programmazione ed individuando nel piano sociale regionale e nei piani sociali di zona, rispettivamente agli articoli 46 e 48, gli strumenti di pianificazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, di cui si riconosce il valore sociale introdotto dalla L. n. 328 del 2000.

Tale quadro normativo introduce importanti modifiche, in primis l'innovazione delle forme di partecipazione consultiva precedentemente adottate per l'elaborazione delle politiche sociali in cooperazione con il Terzo settore, e ribadisce la necessità della compartecipazione in pari condizioni con le Amministrazioni pubbliche, a cui tuttavia, spetta la titolarità della programmazione in qualità di garanti ultime delle risposte ai bisogni dei cittadini.

La co-programmazione richiede un cambiamento culturale e un nuovo approccio, sia da parte delle Amministrazioni Pubbliche sia da parte del Terzo Settore che, in quanto soggetti l'uno pubblico e l'altro privato, hanno culture organizzative e professionali differenti. In senso più ampio occorre ridisegnare le procedure per una partecipazione convergente ed integrata di una pluralità di attori. L'attività di co-programmazione è sicuramente un processo lungo che richiede una forte intenzionalità di tutti gli attori operanti nel settore, oltre che una capacità tecnica a perseguire gli obiettivi prefissati.

Le presenti linee di indirizzo intendono fornire indicazioni metodologiche che possono favorire lo sviluppo di una programmazione collaborativa sulla base degli elementi normativi di settore in parte sopra richiamati e secondo quanto contenuto nella deliberazione del 26 aprile 2017, n. 214, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 11/2016, la proposta di Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", e che, con successiva Decisione del 4 maggio 2017, n. 17, ha trasmesso detta proposta al Consiglio regionale al quale compete l'approvazione del Piano sociale regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della medesima legge regionale.

1) Obiettivi della programmazione partecipata

Per dare avvio ad un nuovo welfare regionale che dia risposte concrete ai cambiamenti che ogni giorno viviamo all'interno dei servizi e nelle relazioni tra cittadini/utenti e istituzioni, occorre partire da una pianificazione partecipata, organica ed efficiente, dei servizi e delle risorse, necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati, in una logica di integrazione tra pubblico e privato sociale che vede la partecipazione di più attori, istituzionali e non, lavorare insieme per il benessere della comunità. L'innovazione dei processi di welfare che ne deriva, avente come scopo non solo l'allargamento della partecipazione, ma anche l'evoluzione del modo con cui essa avviene e la peculiarità del risultato a cui si intende pervenire, necessita di un nuovo approccio professionale che consenta di:

- aumentare la capacità di analisi dei problemi e dei bisogni di settore, anche attraverso il confronto con i cittadini e i loro rappresentanti sociali;
- individuare obiettivi e soluzioni condivise che portino a risposte integrate e flessibili;
- sviluppare e valorizzare il legame con il territorio e pervenire alla valorizzazione delle esperienze già sperimentate;
- ampliare le competenze tecnico-amministrative, sia del Pubblico che del Terzo Settore.

2) Principi della co-programmazione

La partecipazione attiva rappresenta una forma di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti del Terzo settore, per la realizzazione di attività e interventi di interesse generale, in base ai principi di sussidiarietà, partecipazione, trasparenza, impatto sociale, di seguito illustrati:

- principio di sussidiarietà che trova il suo fondamento nell'art.118, ultimo comma, della legge di riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), il quale recita: "Stato, Regioni, città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale", in base al quale viene valorizzato l'intervento partecipativo dei soggetti operanti sul territorio, che possono impegnarsi e concorrere per il perseguimento del benessere generale della comunità.
- principio di partecipazione in base al quale il soggetto partecipa ai processi decisionali svolgendo un ruolo attivo nel perseguimento del benessere comune. Il coinvolgimento dei cittadini può essere considerato un arricchimento per la democrazia rappresentativa e ciò trova riscontro anche nei dettami dell'OCSE, che, con il suo manuale sull'informazione, la consultazione, la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche, intende suggerire il ricorso alla consultazione e all'associazione dei cittadini, intese queste come condizioni favorevoli nei processi decisionali
- principio di trasparenza, secondo il quale le Pubbliche amministrazioni rendono accessibili le proprie azioni e decisioni. Il coinvolgimento del privato sociale e dei cittadini nel processo di elaborazione delle decisioni, contribuisce a migliorare il senso civico, ad accrescere il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni, e ad aumentare la responsabilità degli stessi cittadini nelle decisioni pubbliche. La co-programmazione favorisce, pertanto, anche una maggiore trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e del governo del territorio, elemento qualificante del processo di concertazione stesso.
- impatto sociale, utile a valutare la ricaduta degli interventi realizzati sulla popolazione, in particolare ad evidenziare se le risorse investite siano in grado o meno di generare servizi adeguati ai bisogni delle persone, garantendo accesso ed equità a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, e a produrre un cambiamento di direzione nel rapporto tra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo Settore destinatari dei contributi regionali.

3) La partecipazione al sistema integrato e i soggetti del territorio

La legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11 recepisce, aggiorna e sistematizza le modalità di relazioni tra gli Enti pubblici e il Terzo settore ed altri soggetti coinvolti sul territorio, impegna la Regione e i Comuni, in relazione alle proprie competenze, ad attivare procedure partecipative dei cittadini e delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi, garantendo la concertazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato. Il Piano di Zona, predisposto sulla base della programmazione regionale, è lo strumento attraverso cui è organizzato il governo locale dei servizi. Attraverso l'ufficio di Piano,

del quale i comuni sono tenuti a garantirne il funzionamento, sono realizzate le attività operative e l'attività di circolazione delle informazioni e l'interazione con gli altri soggetti.

Al Terzo settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono un ruolo fondamentale e ne promuovono la partecipazione attiva nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato.

4) Il processo di indirizzo, programmazione e partecipazione

Considerato che la legge regionale n. 11/2016, indica nella gestione associata obbligatoria la modalità di programmazione e attuazione del sistema di welfare integrato dell'ambito territoriale ottimale.

Stabilisce, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi sociali possono essere ricondotte a diverse forme previste dal d.lgs 267/2000, individuando gli Istituti di cui agli articoli:

- 30 convenzione;
- 31 consorzio;
- 32 unione dei Comuni.

L'art. 44 della legge regionale n. 11/2016 stabilisce che, nel processo di costruzione dei Piani di zona, spettano al Comitato Istituzionale composto dai Sindaci, in caso di convenzione, o agli Organi delle Unioni, in relazione al relativo statuto, in caso di forma associativa ai sensi dell'art. 32, o all'Assemblea consortile, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 31, le funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi territoriali. Tali soggetti, di seguito si indicano come Organismo Istituzionale.

E' competenza degli Amministratori locali, attraverso l'Ufficio di Piano, avviare il processo di costruzione del Piano di zona e la definizione degli obiettivi da perseguire per ciascuna delle aree tematiche, anche attraverso l'organizzazione di Tavoli tematici atti a favorire un'ampia partecipazione dei soggetti deputati a parteciparvi.

Al fine di garantire la programmazione e realizzazione di politiche integrate gli Organismi di indirizzo e programmazione di cui sopra sottoscrivono appositi Accordi di Programma con la ASL di riferimento.

I medesimi Organismi Istituzionali coinvolgono, altresì, le organizzazioni del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio per la formulazione di pareri e proposte.

5) Partecipazione dei cittadini ai Piani di Zona

Il Piano di Zona improntato all'utilizzo di un linguaggio chiaro, che favorisca la comprensione dei processi da parte di tutti, garantisce la comunicazione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e degli attori sociali in tutte le fasi del ciclo programmatico. Il Piano deve, pertanto, essere messo a disposizione di tutti gli interessati, nel rispetto dei criteri di accessibilità, anche in versioni semplificate e facilmente comprensibili dai non addetti ai lavori.

6) Fase di informazione con procedura aperta

A. La consultazione del territorio - I comuni, associati a livello di Ambito, predispongono un programma di iniziative di informazione, allo scopo di rendere noto a terzi che si è aperta una procedura di consultazione al fine di acquisire suggerimenti e proposte da valutare in fase di

programmazione e pianificazione territoriale dei servizi e delle risorse. Si tratta di una fase che dovrà essere il più possibile partecipata dal territorio e potrà essere impiegato anche lo strumento delle assemblee pubbliche.

Nel processo di consultazione dovranno essere necessariamente considerati i seguenti principi:

- a. imparzialità e interesse generale;
- b. evidenza degli obiettivi della consultazione;
- c. trasparenza delle fasi del processo per uguale possibilità di partecipazione;
- d. durata del tempo di consultazione;
- e. analisi dei dati e comunicazione degli esiti;
- f. sintesi dei bisogni e delle priorità emersi dalla consultazione o dalle assemblee comunali sulla base dei quali avviare la consultazione dei Tavoli tematici;
- g. redazione di appositi verbali quali atti di attestazione della consultazione;
- h. promozione di almeno un incontro pubblico annuale.

Sulla base dei principi sopra richiamati la consultazione potrà avvenire nelle modalità prescelte dall'Assemblea, anche via web e con siti dedicati mediante iscrizione e credenziali e con la pubblicazione del documento oggetto di consultazione.

I verbali di cui al punto g) dovranno essere consegnati alla Regione, qualora richiesti, in fase di assegnazione delle risorse.

B. La consultazione del Terzo settore - Avviene attraverso la formazione di Tavoli che saranno coordinati dal presidente dell'Organismo Istituzionale di cui al paragrafo 4, e composti dai soggetti formalmente costituiti con scrittura privata registrata, iscritti nei registri o albi ufficiali previsti dalla normativa, che abbiano sede o operino nel territorio distrettuale e/o regionale. È possibile, altresì, allargare la partecipazione a tutti i cittadini interessati. Per l'ammissione al Tavolo di consultazione del Terzo settore si dovrà avanzare apposita richiesta con riferimento eventualmente al/ai settore/i d'interesse. I pareri richiesti e avranno carattere consultivo e non vincolante ai fini della programmazione territoriale.

L'Organismo Istituzionale, in base alla lettura dei bisogni emersi e delle priorità d'intervento individuate su cui avviare la progettazione dei Piani di zona, definisce le regole per la composizione dei tavoli tematici e stabilisce che sia gli attori istituzionali sia gli attori sociali designino in forma diretta i loro rappresentanti ai tavoli tematici di Area.

Il presidente dell'Organismo Istituzionale seleziona anche le modalità di consultazione, che possono consistere in:

- incontri di coordinamento operativo e seminari tra i partecipanti che compongono il tavolo tematico;
- "istruttoria pubblica" e "dibattito pubblico";
- ulteriori strumenti di partecipazione che, a titolo esemplificativo, potranno essere: sportelli informativi, punti di ascolto, interviste e questionari, forum tematici, ecc.;
- altro.

C. La concertazione sindacale - Le rappresentanze sindacali sono consultate dall'Organismo Istituzionale, nell'apposito spazio loro garantito all'interno del processo di programmazione

partecipata, esprimono parere in merito ai programmi di interesse del territorio. Qualora possibile, i sindacati potranno partecipare anche attivamente alla prima fase di lavoro di lettura dei bisogni nel territorio, garantendo la presenza negli incontri realizzati anche nei Comuni. La concertazione per la programmazione avverrà con le sigle sindacali maggiormente rappresentative, che dovranno essere informate sull'andamento dei lavori; il loro parere sarà definito attraverso protocolli di concertazione.

- D. Accordi con le ASL - Al fine di garantire la realizzazione del “Sistema integrato” e la programmazione e realizzazione di servizi e interventi socio-sanitari e la condivisione di percorsi, linguaggi e strumenti, i Comuni associati a livello di Ambito ottimale, come definito da apposta deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art 43, comma 1, della Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, sottoscrivono specifici Accordi di Programma con la ASL di riferimento, sulla base dello schema tipo da definire in attuazione dell'art. 51 della medesima Legge regionale.
- E. Pareri del III Settore – Le amministrazioni acquisiscono pareri formali dalle consulte sulla disabilità, dalle associazioni di utenti e familiari, e a seguito di percorsi di redazione partecipata inclusiva in appositi Tavoli tematici. Gli esiti delle diverse consultazioni e Tavoli tematici devono trovare consistenza in appositi protocolli di intesa sottoscritti dagli enti del III Settore partecipanti ai Tavoli.
- F. Esiti del processo di partecipazione - La programmazione territoriale si definisce nei Piani sociali di zona sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, dell'analisi di fabbisogno territoriale, delle linee programmatiche dell'Organismo Istituzionale, con il coinvolgimento sostanziale della ASL di riferimento, delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

I Tavoli tematici

I Tavoli tematici sono tavoli di carattere tecnico che hanno lo scopo di interpretare il fabbisogno del territorio e fornire eventualmente delle risposte alle necessità emerse in fase conoscitiva. Sono composti da soggetti interessati a ciascuna delle tematiche oggetto di discussione, in grado quindi di fornire un contributo tecnico alla risoluzione dei problemi e migliorare, nonché, agevolare il funzionamento dei servizi offerti al territorio, anche in termini innovativi.

I Tavoli tematici devono essere convocati dagli Uffici di Piano. Ai Tavoli tematici partecipano gli organismi del Terzo settore aventi sedi operative nei territori distrettuali e/o regionali. Di ciascun tavolo tematico dovranno essere convocati almeno due incontri annuali, uno dei quali preliminare alla programmazione territoriale – per il censimento dei bisogni, l'emersione di nuovi e la valutazione degli interventi in corso – e uno successivo, per la verifica della programmazione svolta.

Sintesi del percorso di partecipazione

Il processo di partecipazione potrà svilupparsi come rappresentato a seguire, specificando che in nessun caso la partecipazione al processo di programmazione potrà preconstituire titolo per eventuali e futuri affidamenti di servizi:

- i Tavoli tematici sono convocati formalmente dall'Ufficio di Piano, che dà comunicazione dell'avvio del percorso, curandone la massima diffusione a livello territoriale distrettuale e dandone comunicazione al rappresentante della ASL, agli Organismi rappresentativi dei diversi soggetti del Terzo Settore, per il coinvolgimento e la condivisione dei loro rappresentanti territoriali, attingendo agli appositi albi e registri regionali, alle consulte sulla disabilità, alle associazioni di utenti e familiari;
- potrà essere costituito un gruppo di valutazione dell'impatto sociale sull'efficacia degli interventi e dei servizi programmati che potrà operare anche sulla base della raccolta dei dati prevista sia a livello regionale che territoriale;
- dovrà essere prevista l'implementazione e l'utilizzo dei sistemi informatici: siti, piattaforme, open data, differenziati per la comunicazione generalista e per specifici target di soggetti interessati;
- si potranno attivare percorsi di formazione per le figure professionali impegnate nel sociale, inteso come strumento di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema integrato dei servizi, oltre che ai fini dell'integrazione tra i soggetti e per lo sviluppo di politiche innovative;
- si utilizzerà la rete e in particolare le tecnologie informatiche per migliorare e rendere più efficiente la partecipazione diffusa. Prima dell'adozione di politiche pubbliche di interesse per il Terzo settore, l'amministrazione locale, tramite comunicazioni via web, potrà pubblicizzare i provvedimenti in esame e avviare la consultazione per l'invio di eventuali osservazioni. Tale procedura, pur essendo meramente consultiva, può consentire il coinvolgimento di un rilevante numero di soggetti.

Da parte della Regione potranno essere previsti sistemi premianti per realtà territoriali virtuose nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione dei servizi, oltre che della messa a punto di procedure di consultazione territoriale che migliorano la programmazione;

Strumenti di raccordo programmatico

E' necessario che vi sia una strumentazione in grado di assicurare un forte raccordo e coordinamento tra i diversi livelli territoriali, per garantire la coerenza degli obiettivi e il confronto tra i processi e i risultati raggiunti in ciascun ambito. A tal fine, la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione degli schemi tipo per i Piani sociali di Zona, adotterà i seguenti provvedimenti:

- revisione e rafforzamento delle Consulte e dei Tavoli di confronto tematici, che dovranno avere una operatività stabile, con incontri periodici;
- promozione e attivazione dei "Tavoli interdistrettuali di coordinamento degli Uffici di Piano" a livello di ASL;
- organizzazione della "Cabina di regia" del Piano sociale regionale, con compiti di monitoraggio e assistenza tecnica.

Monitoraggio e valutazione

In capo all'Ufficio di Piano dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione che da un lato presieda a scelte di programmazione e di affidamento dei servizi quanto più possibile

rispondenti ai bisogni rilevati e, dall'altro, consenta una valutazione ex post del Piano sociale di Zona in termini di impatto, da condividersi con le realtà operanti sul territorio di riferimento.

Normativa di riferimento specifica per la partecipazione nella programmazione territoriale

- La nostra Costituzione all'Art. 118 prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
- La legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" in particolare all'art. 11 prevede - "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" e all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, come ad esempio i casi di co-progettazione.
- Il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59".
- Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 3, comma 5 stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
- La Legge 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce:
 - all'art. 1 comma 3, che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato;
 - all'art. 1 comma 4, che "gli Enti locali le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - all'art. 3 comma 2, che i soggetti di cui all'art.1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato e di interventi e servizi sociali secondo il principio della concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'art.1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le aziende sanitarie locali;
 - all'art. 5, comma 1, che "per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, ed al piano di zona, di cui agli artt. 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito dell'Unione europea";

- All'art. 6, comma 2, lett. a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5;
 - All'art. 19, comma 3, prevede che i soggetti del Terzo settore partecipino all'accordo di programma di attuazione dei Piani di zona, concorrendo alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e stabilisce all'art. 3 che “Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità...”;
 - la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” che ribadisce il ruolo centrale e specifico del Terzo settore, anche in relazione al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali, in particolare l'art. 4 comma 1) lettera o), che recita testualmente: “Valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali ...”;
 - il D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che all'art. 102, nelle more dell'adozione dei relativi decreti attuativi, in via transitoria, fa salve alcune disposizioni normative previgenti disciplinanti il Terzo settore;
 - la L.R. del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” prevede agli articoli 5 e 39 che i cittadini e le organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi. La legge regionale prevede anche all'art. 45 che i comuni del distretto si dotino di un ufficio tecnico amministrativo - ufficio di piano – che, tra le altre cose, provvede a curare i rapporti con soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale con gli enti del Terzo settore per garantire la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione degli interventi e dei servizi.